



Circolare provvedimento di sospensione dell'attività e sanzioni lavoratori irregolari e tempi di lavoro

27 Ottobre 2023

Sospensione dell'attività

L'istituto della sospensione dell'attività, disciplinato dall'art.14 del T.U. 81/08, mira a tutelare i lavoratori relativamente a:

- Regolarità dell'assunzione e dell'assicurazione obbligatoria. Si tratta, quindi, di attività ispettive di repressione del fenomeno del "lavoro nero". Il lavoratore, prima di iniziare il rapporto di lavoro, deve essere immediatamente assicurato all'INPS ed all'INAIL. La comunicazione UNILAV al Centro per l'Impiego deve essere effettuata almeno un giorno prima dell'assunzione con contestuale consegna al lavoratore della comunicazione di assunzione.
- Rispetto della normativa in materia di sicurezza e salute del lavoratore nei luoghi di lavoro. Si tratta degli obblighi di formazione, informazione, sorveglianza sanitaria (medico competente, visite mediche periodiche) e di adeguamento delle strutture, ai fini della prevenzione infortuni, previste dal T.U. 81/08.

In caso di violazione delle norme in materia di "lavoro nero" e sicurezza dei lavoratori, scatta il provvedimento della sospensione dell'attività imprenditoriale (chiusura coattiva dell'unità operativa) oltre alle sanzioni civili, amministrative e penali correlate alla specifica violazione.

I presupposti per la sospensione dell'attività sono:

- accertamento di "lavoro sommerso", quando la percentuale di lavoratori trovati in nero privi della preventiva comunicazione al collocamento supera il 10% rispetto ai lavoratori regolarmente occupati;
- accertamento di gravi violazioni delle norme sulla sicurezza.



È condizione per la revoca del provvedimento:

- a) la regolarizzazione dei lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria anche sotto il profilo degli adempimenti in materia di salute e sicurezza;
- b) l'accertamento del ripristino delle regolari condizioni di lavoro nelle ipotesi di violazioni della disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro;
- c) la rimozione delle conseguenze pericolose delle violazioni nelle ipotesi di cui all'Allegato I del T.U. 81/08;
- d) nelle ipotesi di lavoro irregolare, il pagamento di una somma aggiuntiva pari a 2.500 euro qualora siano impiegati fino a cinque lavoratori irregolari e pari a 5.000 euro qualora siano impiegati più di cinque lavoratori irregolari;
- e) nelle ipotesi di cui all'**Allegato I**, il pagamento di una somma aggiuntiva di importo pari a quanto indicato nello stesso Allegato I con riferimento a ciascuna fattispecie.

Maxisanzione per lavoro “nero”:

Definizione lavoratore in “nero”: Il lavoratore subordinato per il quale non sia stata effettuata la preventiva comunicazione di assunzione UNILAV, con esclusione del lavoro domestico.

Per il Ministero del Lavoro la maxisanzione si applica anche in caso di omessa comunicazione preventiva all'INPS connessa all'attivazione di prestazioni di lavoro subordinato accessorio e in caso di omessa comunicazione preventiva connessa a prestazioni autonome occasionali, semprechè riconducibili nell'alveo del rapporto di lavoro subordinato. La maxisanzione si aggiunge alle sanzioni penali previste per impiego di lavoratori extracomunitari sprovvisti di regolare permesso di soggiorno.

Condizione per l'applicazione del provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale da parte dell'Ispettorato del Lavoro è il “riscontro della presenza di personale non risultante da documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 10% dei lavoratori presenti nel luogo di lavoro”. I lavoratori da conteggiare nella base di computo sono tutti coloro che rientrano nell'ampia nozione di lavoratori, includendo tanto i collaboratori familiari quanto i soci lavoratori.



Di seguito la maxisanzione prevista in caso di lavoratori in “nero”:

- da € **1.800,00 a 10.800,00** per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore sino a trenta giorni di effettivo lavoro;
- da € **3.600,00 a 21.600,00** per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore da trentuno e sino a sessanta giorni di effettivo lavoro;
- da € **7.200,00 a 43.200,00** per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore oltre sessanta giorni di effettivo lavoro.

Le sanzioni di cui sopra subiscono un ulteriore aumento del 20% in caso di impiego di stranieri irregolari e minori in età non lavorativa. Per tutte le ipotesi sanzionatorie (eccetto quelle per lavoro minorile ed extracomunitari privi del permesso di soggiorno) si applica la procedura di diffida prevista dall'art. 13 del D. Lgs. 124/2004, che prevede, in aggiunta al pagamento della sanzione come sopra specificato, per i lavoratori in forza presso il datore anche l'obbligo di stipula del contratto di lavoro.

Il contratto dovrà essere stipulato alternativamente:

- a tempo indeterminato, anche part-time con orario non inferiore al 50% di quello normale;
- a tempo determinato, a tempo pieno non inferiore a tre mesi.
- in ogni caso, dovrà essere garantito il mantenimento in servizio per almeno tre mesi.

Alle sanzioni amministrative, in caso di evasione contributiva, si applica inoltre la sanzione civile, in ragione d'anno, nel limite del 60% dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge.

Si ricorda che esiste responsabilità solidale tra il rappresentante legale e la persona giuridica al pagamento delle sanzioni amministrative.

Sanzioni per gravi violazioni sulle norme sulla sicurezza:

Allegato I		
Fattispecie di violazioni ai fini dell'adozione del provvedimento di sospensione		somma aggiuntiva
1	Mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi	2.500 euro



2	Mancata elaborazione del Piano di Emergenza ed evacuazione	2.500 euro
3	Mancata formazione ed addestramento	300 euro per ciascun lavoratore interessato
4	Mancata costituzione del servizio di prevenzione e protezione e nomina del relativo responsabile	3.000 euro
5	Mancata elaborazione piano operativo di sicurezza (POS)	2.500 euro
6	Mancata fornitura del dpi contro le cadute dall'alto	300 euro per ciascun lavoratore interessato
7	Mancanza di protezioni verso il vuoto	3.000 euro
8	Mancata applicazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica di consistenza del terreno	3.000 euro
9	Lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi	3.000 euro
10	Presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi	3.000 euro
11	Mancanza di protezione contro i contatti diretti ed indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale)	3.000 euro
12	Omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo	3.000 euro
12-bis	Mancata notifica all'organo di vigilanza prima dell'inizio dei lavori che possono comportare il rischio di esposizione all'amianto	3.000 euro



Sanzioni per violazione della normativa sui tempi di lavoro:

Il lavoratore, in media, non può superare le 48 ore settimanali comprensive di lavoro straordinario. Ha diritto alle ferie, al riposo settimanale ed a quello giornaliero non inferiore ad 11 ore consecutive fra una prestazione e l'altra.

Le fattispecie di illecito in materia di orario di lavoro sono quelle attinenti al superamento dei limiti massimi di durata della prestazione lavorativa settimanale, al mancato riposo giornaliero e al mancato riposo settimanale, condotte riassunte nella tabella che segue.

Illecito	Sanzione amministrativa
Superamento del limite massimo dell'orario settimanale medio (Art. 4, c. 2, D.Lgs. n. 66/2003)	<ul style="list-style-type: none">- da 240 a 1.800 euro fino a cinque lavoratori (anche per un solo periodo di riferimento) e fino a due periodi di riferimento (anche solo per un lavoratore);- da 960 a 3.600 euro da sei a dieci lavoratori (anche per un solo periodo di riferimento) e da tre a quattro periodi di riferimento (anche solo per un lavoratore);- da 2.400 a 12.000 euro da undici lavoratori in su (anche per un solo periodo di riferimento) e da cinque periodi di riferimento in su (anche solo per un lavoratore). (Art. 18-bis, c. 3, D.Lgs. n. 66/2003)
Mancata concessione del riposo giornaliero (Art. 7, c. 1, D.Lgs. n. 66/2003)	<ul style="list-style-type: none">- da 120 a 360 euro fino a cinque lavoratori (anche per un solo periodo di riferimento) e fino a due periodi di riferimento (anche solo per un lavoratore);- da 720 a 2.400 euro da sei a dieci lavoratori (anche per un solo periodo di riferimento) e da tre a quattro periodi di riferimento (anche solo per un lavoratore);- da 2.160 a 3.600 da undici lavoratori in su (anche per un solo



Studio Associato Fornabaio
Commercialisti e Consulenti del Lavoro



	<p>periodo di riferimento) e da cinque periodi di riferimento in su (anche solo per un lavoratore).</p> <p><i>(Art. 18-bis, c. 4, D.Lgs. n. 66/2003)</i></p>
<p>Mancata concessione del riposo settimanale e domenicale</p> <p><i>(Art. 9, c. 1, D. Lgs. n. 66/2003)</i></p>	<p>- da 240 a 1.800 euro fino a cinque lavoratori (anche per un solo periodo di riferimento) e fino a due periodi di riferimento (anche solo per un lavoratore);</p> <p>- da 960 a 3.600 euro da sei a dieci lavoratori (anche per un solo periodo di riferimento) e da tre a quattro periodi di riferimento (anche solo per un lavoratore);</p> <p>- da 2.400 a 12.000 euro da undici lavoratori in su (anche per un solo periodo di riferimento) e da cinque periodi di riferimento in su (anche solo per un lavoratore).</p> <p><i>(Art. 18-bis, c. 3, D.Lgs. n. 66/2003)</i></p>

Ritenendoci a Vostra disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti, si porgono cordiali saluti.